

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 712)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle direttive di politica economica anticongiunturale, si è ravvisata la necessità di apportare un ritocco ai prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

Detti contrassegni furono istituiti, in sostituzione della bolletta di legittimazione prevista dall'articolo 25 del testo unico 8 luglio 1924, con regio decreto-legge 3 febbraio 1933, n. 23, allo scopo di contemperare le esigenze della dinamica del commercio con una efficiente tutela fiscale per quanto riguarda il deposito e la circolazione dei menzionati prodotti ad eccezione dei vermut

e degli altri vini aromatizzati per i quali vennero istituiti analoghi contrassegni con decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1956, n. 108.

L'aumento è stato contenuto nella misura pari al 50 per cento dei prezzi dei contrassegni attualmente vigenti, per cui si può formulare una previsione di incremento nell'entrata di lire 3.500.000.000, tenuto conto che nell'esercizio 1962-63 il gettito è stato di circa lire 7.000.000.000.

L'aumento in parola, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, è stato disposto con decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, del quale ora si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

ALLEGATO

Decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 30 luglio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, concernente nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del suddetto regio decreto-legge 2 febbraio 1933 numero 23;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per liquori;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, spirito e acquavite;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1954 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1956 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori e acquaviti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adeguare i prezzi dei contrassegni per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, nonché per i vermut e gli altri vini aromatizzati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti ed estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:

fino a litri 0,100	L.	30
da litri 0,250	»	75
» » 0,500	»	150
» » 0,750	»	225
» » 1,000	»	300
» » 1,500	»	450
» » 2,000	»	600

b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:

fino a litri 0,100	L.	25
da litri 0,250	»	25
» » 0,500	»	40
» » 0,750	»	55

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da litri	1,000	L.	60
» »	1,500	»	85
» »	2,000	»	105

c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: lire 25 ciascuno.

Art. 2.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri	0,100	L.	10
da litri	0,250	»	10
» »	0,500	»	20
» »	0,750	»	20
» »	1,000	»	20
» »	1,500	»	20
» »	2,000	»	20

Art. 3.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a litri	0,100	L.	10
da litri	0,500	»	15
» »	1,000	»	30
» »	2,000	»	60

Art. 4.

Sui contrassegni di Stato di cui ai precedenti articoli in possesso dei fabbricanti o imbottiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nei precedenti articoli e i prezzi già corrisposti.

A tal uopo i fabbricanti o gli imbottiglieri devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza notifica l'ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 5.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'articolo 4.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1964.

SEGNI

MORO, TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.